

063216096

Sent

202/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

riunito in camera di consiglio e composto dai signori giudici

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. FORTE dr. Fabrizio | - Presidente |
| 2. FRANCO dr. Amedeo | - Consigliere di Cassazione |
| 3. CHIARINI d.ssa M. Margherita | - Consigliere di Cassazione |
| 4. NOCILLA dr. Damiano | - Consigliere di Stato |
| 5. GIOVAGNOLI dr. Roberto | - Consigliere di Stato – Rel. |
| 6. RUSSO dr. Silvestro Maria | - Consigliere di Stato |
| 7. COLOSIMO dr. ing. Roberto | - Esperto |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto nel R.G. al n. 23/2012, proposto da:

**Associazione denominata COMITATO CONTRO GLI ABUSI
EDILIZI ED AMBIENTALI E PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE**, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore,
e **Associazione denominata LEGAMBIENTE-ONLUS**, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese nel
procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'avv.
Gianluigi Ceruti e dall'Avv. Mariadolores Furlanetto, e elettivamente
domiciliate presso lo studio legale di quest'ultima in Roma, via Antonio
Vivaldi n. 15, giusta mandato a margine del ricorso;

063216096

RICORRENTI**Contro**

- **COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Meneguzzo e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cosseria n. 5, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- **REGIONE VENETO**, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine della memoria di costituzione dagli avv.ti Franca Caprioglio ed Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale, e dall'Avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

RESISTENTI**OGGETTO: annullamento:**

- della deliberazione del Consiglio comunale di Grumolo delle Abbadesse n. 18 in data 21 luglio 2011 pubblicata il 17 agosto 2011;
- di ogni altro atto presupposto, inerente, collegato e derivato tra cui la deliberazione consiliare dello stesso Comune di Grumolo delle Abbadesse (n. 11/2011 in data 21 aprile 2011) con la quale è stata adottata la variante medesima.

CONCLUSIONI**PER LE ASSOCIAZIONI RICORRENTI:**

"Piaccia all'On.le Tribunale adito annullare la deliberazione del Consiglio comunale di Grumolo delle Abbadesse (VI) n. 18 in data 21 luglio 2011 pubblicata il 17 agosto 2011 ed ogni altro atto presupposto, inerente,



063216096

collegato e derivato tra cui la deliberazione consiliare di adozione dello stesso Comune di Grumolo delle Abbadesse n. 11/2011 in data 21 aprile 2011; con ogni conseguente determinazione in ordine alle spese di lite.”

PER IL COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE:

- “- Rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità degli atti impugnati;
- Condannare i ricorrenti alla rifusione, a favore del Comune di Grumolo delle Abbadesse, di spese, diritti ed onorari di causa.”

PER LA REGIONE VENETO:

“Chiede che il ricorso avversario, nella parte in cui viene censurato il parere espresso dalla Direzione regionale Difesa del suolo con nota n. 357688 del 29.6.2010, sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

FATTO E DIRITTO

1. L'Associazione denominata *Comitato contro gli abusi edilizi ed ambientali e per la tutela dell'ambiente* e l'associazione denominata *Legambiente-Onlus* hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale superiore delle acque pubbliche, chiedendo l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Grumolo della Abbadesse n. 18 in data 21 luglio 2011, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 50, comma 4, L.R. Veneto n. 61 del 1985, la variante al Piano regolatore generale del Comune di Grumolo delle Abbadesse, consistente nella modifica dell'art. 40 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. – zone di tutela e fasce di rispetto – con riduzione, secondo le ricorrenti, da 10 a 5 metri delle distanze delle costruzioni dai corsi d'acqua pubblici.



063216096

2. Le associazioni ricorrenti, dopo aver premesso alcune considerazioni volte a dimostrare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse al ricorso, lamentano violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

3. Contestano, in particolare:

- violazione dell'art. 96, lett. f) r.d. 25 luglio 1904, n. 254, a norma del quale le nuove costruzioni devono rispettare una distanza inderogabile di almeno 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua pubblici.

- violazione dell'art. 50, quarto comma, lettera d) della legge regionale Veneto n. 61 del 1985, in relazione all'art. 42 della stessa legge;

- eccesso di potere per contraddittorietà con precedente manifestazione di volontà;-

- eccesso di potere per inosservanza della circolare regionale Veneto n. 6 in data 25 giugno 1998,

- eccesso di potere per travisamento.

4. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, sia il Comune di Grumolo delle Abbadesse, sia la Regione Veneto.

5. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il ricorso non merita accoglimento.

7. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e la loro infondatezza emerge dalle considerazioni che seguono.

8. Innanzitutto, giova ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.



063216096

La disciplina delle fasce di rispetto delle costruzioni dai corsi d'acqua trova la sua fonte normativa nell'art. 133, lett. a) r.d. n. 368/1904 e nell'art. 96, lett. f) r.d. n. 523/1904.

Il r.d. n. 368/1904 si applica ai corsi d'acqua/canali facenti parte del sistema di bonifica, mentre il r.d. n. 523/1904 si applica ai restanti corsi d'acqua,

Per i corsi d'acqua pertinenti alla bonificazione, l'art. 133, lett. a) r.d. n. 368/1904 prevede una distanza minima da 4 a 10 metri, secondo l'importanza del corso d'acqua.

Per i restanti corsi d'acqua l'art. 96, lett. f) r.d. n. 523/1904 prevede la distanza minima di dieci metri.

9. La variante oggetto di impugnazione non fa altro che regolamentare le fasce di rispetto delle costruzioni dai corsi d'acqua recependo le regole appena viste.

Essa, infatti, prevede:

- per i corsi d'acqua regolati dal r.d. n. 523/1904 (ovvero, nella specie, il Canale Tesinella a valle del Ponte su Via Venezia in frazione Sarnego) la distanza di: a) metri dieci dal ciglio del corso d'acqua nelle ZTO A, b, c, d, f; b) metri 20 dal ciglio del corso d'acqua nella ZTO E;
- per i corsi d'acqua regolati dal r.d. n. 368/1904 e gestiti dal Consorzio di bonifica, previa autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio di bonifica: a) metri cinque dal ciglio del corso d'acqua nelle ZTO A, B, C, D, F; b) metri dieci dal ciglio nella ZTO E.

10. Da questo breve *excursus* normativo emerge che è destituita di fondamento l'affermazione dei ricorrenti secondo cui la variante al P.R.G. ridurrebbe arbitrariamente la fascia di rispetto fissata inderogabilmente a



063216096

dieci metri dall'art. 96, lett. f) del r.d. n. 523/1904.

In realtà, nel territorio del Comune di Grumolo delle Abbadesse, l'unico corso d'acqua che rientra nel campo di applicazione del r.d. n. 523/1904 è il canale Tesinella, con riferimento al quale la distanza minima prevista dall'art. 40 delle N.T.A. va da dieci a venti metri e, dunque, rispetta la previsione normativa statale.

Per gli altri corsi d'acqua che fanno parte del sistema di bonifica (Scolo Riale e Roggia Moneghina) la variante prevede una distanza (5 o 10 metri) che è linea con la previsione dell'art. 133, lett. a) r.d. n. 368 cit. (con l'ulteriore cautela, prevista dalla variante, che la costruzione a distanza di cinque metri, deve essere comunque autorizzata, volta per volta, dal Consorzio di bonifica, chiamato, quindi, a valutare in concreto il rischio idraulico).

10. Le considerazioni che precedono consentono, dunque, di respingere il primo motivo di ricorso, in cui si lamenta la violazione dell'art. 96 r.d. n. 523/1904.

11. Con il secondo e con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti affermano che la procedura di variante prescelta dal Comune per modificare l'art. 40 della N.T.A. (vale a dire la procedura semplificata ex art. 50, comma 4, lett. d) L.R. Veneto n. 61/1985), sarebbe illegittima; essi sostengono che, nel caso di specie, si sarebbe invece dovuta applicare la procedura c.d. ordinaria di variante ai sensi dell'art. 42 della medesima legge regionale.

In tal senso deporrebbe anche la Circolare regionale de Veneto n. 6/1998, secondo cui *“la ridefinizione delle fasce di rispetto diverse da quelle cimiteriali è soggetta alle normali procedure di variante di cui all'art. 42”*.



063216096

12. Tali censure non colgono nel segno in quanto, nel caso di specie, l'adozione della procedura semplificata si giustifica proprio in considerazione del fatto che la variante approvata dal Comune si è semplicemente limitata ad operare una ricognizione della legislazione statale sulle fasce di rispetto ai corsi d'acqua, distinguendo, come si è visto, tra corsi d'acqua di bonifica (cui si applica l'art. 133, lett. a) r.d. n. 368/1904) e gli altri corsi d'acqua disciplinati invece dall'art. 96 cit.

13. In relazione, al terzo motivo di ricorso (eccesso di potere per contraddittorietà con precedente manifestazione di volontà), si rileva che non sussiste alcuna contraddittorietà tra la manifestazione di volontà espressa dal Consiglio comunale nella deliberazione n. 10 del 27 aprile 2010, con la quale si era stabilito di stralciare le modifiche all'art. 40 delle N.T.A. introdotte con la precedente deliberazione di adozione n. 42 del 25.9.2009. Rientra certamente nei margini di valutazione del Consiglio comunale la scelta di non approvare una norma tecnica, in attesa di studiarne meglio il contenuto. Successivamente, il Consiglio comunale, dopo aver approfondito la questione, ha deciso di approvare la variante alle norme tecniche di cui oggi si discute.

14. Il carattere "ricognitivo" della variante contestata esclude, infine, ogni profilo di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

15. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche respinge il ricorso.

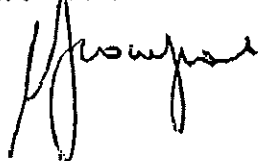
Spese compensate.



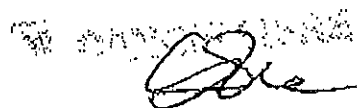
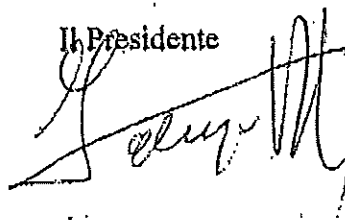
063216096

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche nella
camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013

Il Relatore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria con allegati e per gli
effetti di cui all'art. 10 del Decreto 1988
n. 1775, e 133 c.p.c.

Roma, li 26 DIC. 2013

